

Renato Portale

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Iva comunitaria

Tutte le novità
in vigore dal 2010

Commento articolo per articolo
al D.P.R. 633/1972 e al D.L. 331/1993

4000 casi risolti

4. Prestazioni gratuite delle imprese

Il primo periodo dell'articolo 3, comma 3, prevede una disciplina elaborata per le prestazioni gratuite. Alcune prestazioni rese dalle imprese pur senza pagamento di corrispettivo, in deroga alla norma generale, sono soggette all'imposta se sussistono determinate condizioni; altre prestazioni gratuite, per esclusione, restano non soggette secondo la norma generale; altre, infine, per espressa previsione legislativa, costituiscono eccezione alla deroga e seguono la norma generale della esclusione dall'IVA.

4.1 Prestazioni gratuite imponibili – Sono da assoggettare ad imposta le prestazioni gratuite rese a terzi e quelle destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore, purché si verifichino due condizioni espressamente richieste in ordine al valore della prestazione e alla detrazione d'imposta.

In questi casi le prestazioni di servizi sono da assoggettare ad IVA sulla base *del relativo valore normale*, determinato ai sensi del terzo, quarto e nuovo sesto comma del successivo articolo 14, ma con rivalsa facoltativa ai sensi del terzo comma del successivo articolo 18, nella misura in cui sia stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA afferente gli stessi (vedi paragrafo 2 in commento al successivo articolo 14).

4.1.1 Prestazioni rese a terzi – Sono imponibili le prestazioni senza corrispettivo rese a terzi nell'esercizio di imprese purché:

- il valore unitario della prestazione sia superiore a 25,82 euro;
- l'imposta sui relativi acquisti sia detraibile.

4.1.2 Autoconsumo di servizi – Le prestazioni di servizi effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore sono imponibili se:

- di valore superiore a 25,82 euro (il valore va riferito a ciascuna prestazione);
- l'imposta relativa agli acquisti sia detraibile.

4.2 Prestazioni gratuite non soggette a imposta – Restano in ogni caso fuori del campo dell'IVA le prestazioni per le quali non si verificano le condizioni sopra richiamate ed altre espressamente estromesse.

Sono fuori dal campo IVA per esclusione:

- le prestazioni gratuite rese dai professionisti;
- le prestazioni gratuite aventi valore unitario inferiore o pari a 25,82 euro;
- le prestazioni gratuite con imposta non detraibile.

Le seguenti prestazioni sono non soggette a imposta per espressa esclusione legislativa:

A) le prestazioni a favore dei dipendenti per:

- somministrazione di pasti nelle mense aziendali;
- prestazioni di trasporto;
- prestazioni didattiche, educative e creative;
- prestazioni di assistenza sociale e sanitaria;

B) le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolta a beneficio dell'attività istituzionale di enti e associazioni che senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose, di assistenza e di solidarietà sociale, nonché le stesse prestazioni rese alle *Onlus*. Tali prestazioni se sono rese verso corrispettivo sono soggette a imposta con aliquota ordinaria (R.M. n. 50/E del 18 aprile 2000);

C) le diffusioni, pubbliche o private, di interesse

4.3 Uso personale
Il terzo comma dell'articolo 3, comma 3, prevede la deroga alla assoggettazione a titolo gratuito ad IVA del terzo comma dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 488 del 1992 (detrazione dell'IVA).

Tuttavia, secondo la disposizione in materia di tassazione sul valore aggiunto, il contribuente ovvero il beneficiario deve essere:

a) di veicoli stradali in funzione della prestazione (costo di acquisto);

b) dei telefonini all'acquisto delle prestazioni (sono utilizzati per scopi personali).

La disposizione si applica ai veicoli stradali a motore (cfr. da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione n. 10000 del 10/10/2007) di un bene o di un servizio il cui valore non superiore alla somma di 25,82 euro o estranei all'esercizio dell'attività.

Prestazioni gratuite

Soggetti

Le prestazioni gratuite qualora siano effettuate:

- per l'uso personale o familiare;
- per finalità estranee.

Inoltre, qualora sia stata esercitata la detrazione afferente gli acquisti di beni e servizi.

(Attenzione: le condizioni devono essere tutte insieme !!!)

Base imponibile: valore unitario e telefonini secondo il terzo comma dell'articolo 13. Momento impositivo: tassazione sul valore aggiunto.